



Assessorato Attività Economiche e Produttive

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Assessore al Ramo
Paolo Foresio

Funzionari responsabili

- Adriano Migali
- Lucio Stefanelli

Progettisti CAT Confcommercio Lecce e CAT Confesercenti Lecce

- Alessandro Corina
- Federico Pastore
- Salvatore Sanghez



Sommario

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	3
--	---



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, Capo VI Rete distributiva dei carburanti, e successive modifiche apportate con la Legge Regionale n.12/2018, e del Regolamento Regionale n.11 del 28 marzo 2019.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo;
 - b) favorire il contenimento dei prezzi;
 - c) garantire la corretta erogazione del servizio;
 - d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
- b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 - una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - uno o più contatori o misuratori;
 - una o più pistole o valvole di intercettazione;
 - le tubazioni che li connettono;
- c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per



l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

- e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

- h) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- i) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- j) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- k) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Art. 3

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a

multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

- c) **impianto senza gestore:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale 11 del 28 marzo 2019.

4. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, che a seguito delle verifiche risultano sprovvisti dei servizi igienico-sanitari anche per i portatori di handicap, fatti salvi i tempi concessi dal precedente comma 3,



saranno dichiarati decaduti, e si procederà alla revoca della ex-concessione regionale o autorizzazione comunale.

4. Gli impianti di nuova realizzazione di cui alla lettera c) non possono essere realizzati nel Comune di Lecce.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL COMUNE, INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4

Esercizio delle funzioni da parte del Comune

1. Con il presente regolamento il Comune di Lecce disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della Legge regionale 16 aprile 2015 n. 24, Titolo VI come modificata con la Legge Regionale n.12/2018, del Regolamento Regionale n. 11/2019.

2. Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.

3. Il Comune di Lecce effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art.1, comma 5, del



D.Lgs n.32/98, così come modificato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.346/99.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 346/1999.

5. Il Comune di Lecce, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art. 5

Incompatibilità, definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune



dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III ZONE E SUPERFICI

Art. 6

Zone comunali

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d.m. nn.1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

- a) **Zona 1 Centri storici:** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A).

Prescrizioni:

- All'interno di questa zona non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime;
- Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti potranno continuare a svolgere l'attività purchè



risultino idonei a seguito delle verifiche di cui ai precedenti artt.4 e 5

b) **Zona 2 Zone residenziali:** le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C);

Prescrizioni:

- All'interno di questa zona non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime;
- Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti potranno continuare a svolgere l'attività purchè risultino idonei a seguito delle verifiche di cui ai precedenti artt. 4 e 5

c) **Zona 3 Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo):** le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);

Prescrizioni:

- All'interno di questa area possono essere installati impianti generici con attività non oil e impianti



generici senza attività non oil di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento;

d) **Zona 4 Zone agricole:** le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Prescrizioni:

- All'interno di questa area possono essere installati impianti generici con attività non oil e impianti generici senza attività non oil di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento;

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative,



ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 8

Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. 24/2015 e R.R. 11/2019) e dal presente Regolamento Comunale ed ubicate nelle zone omogenee.
2. Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore
3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della strada, le strutture relative ai nuovi

impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti.

4. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati, nel rispetto delle Regolamento Edilizio Comunale, gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti, elementi o strutture che non comportino volumetrie (es. autolavaggio esterno, pensiline, ecc.) e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate le seguenti attività accessorie:

- a) attività rivolte all'automobile: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante;
- b) attività rivolte all'automobilista: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari.

Art. 9

Distanza minime per le nuove postazioni

1. I nuovi impianti possono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente Regolamento e non sono tenuti al rispetto delle distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio.

2. L'ottenimento di ulteriori autorizzazioni di competenza di Enti diversi dal Comune (e/o il rispetto delle condizioni poste nelle



medesime) costituisce condizione di efficacia e non di legittimità del provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dal Comune.

Art. 10

Installazione di impianti in aree pubbliche

1. Nel caso si rendessero disponibili aree pubbliche da riservare alla installazione di impianti di distribuzione carburanti, l'assegnazione delle aree avverrà previa pubblicazione di un apposito bando di gara, per la selezione degli operatori interessati, che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività.
2. La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in termini di preferenzialità (attribuzione punteggio):
 - a) migliore offerta economica per l'area;
 - b) a parità di offerta, avranno priorità i titolari di impianti dichiarati incompatibili a seguito delle verifiche di cui all'art. 4;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni

delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

- a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nelle zone agricole E, così come nelle altre zone aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art.16, comma 5, lett a) della L.R. 2472015, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

2. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.



3. La previsione di localizzazione degli impianti di carburanti secondo il presente regolamento non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi delle vigenti norme in materia, bensì un mero adeguamento degli strumenti urbanistici per tutte le zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali. Per le zone agricole, soggette a vincoli di tipo paesaggistico, è consentita la realizzazione di nuovi impianti nel rispetto dei termini e prescrizioni previsti dal presente Regolamento oltre che dalla normativa regionale e statale di settore, previa acquisizione preventiva di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da parte dei soggetti preposti alla tutela del vincolo esistente.

4. Il procedimento autorizzatorio costituisce mero adeguamento allo strumento urbanistico e prevede, in via preventiva, la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del presente documento strategico, propedeutica al rilascio del permesso a costruire o del titolo unico di cui al DPR 447/98 e s.m.i.. L'autorizzazione dovrà essere corredata da polizza fideiussoria di importo adeguato a garantire i costi di ripristino dell'area in caso di cessazione dell'attività.

Art. 12

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti, come previsto dall'art.45, comma 1 della L.R. 24/2015, devono essere dotati di

infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati nel successivo art. 13.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 13

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art.12, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n.17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

- a) Per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa

antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs 257/2016;

- b) Per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) Per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

- a) La misurazione della lunghezza per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
- b) La misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare fra il distributore stradale e



il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

- c) La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

Art. 14

Attività commerciali integrative

1. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato (250 mqv), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni



tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forma previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 15

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Lecce rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.



2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata all'Ufficio SUAP del comune di Lecce ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) La disponibilità dell'ara sulla quale intende realizzare l'impianto;
- d) Tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

2. Alla domanda deve essere in particolare allegata la seguente documentazione:

- a) Perizia giurata redatta da tecnico competente, che deve contenere, le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e



stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico previste nel regolamento regionale e al rispetto delle distanze;

- b) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve, altresì, allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c) Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) Planimetria in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'area per la verifica della conformità rispetto ai vincoli del PUTT e del PAI nonché ad altri vincoli, ove esistenti;
- e) Costo documentato di costruzione dell'impianto ai fini della determinazione del contributo di costruzione;
- f) Relazione di impatto acustico;
- g) Stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;
- h) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate



autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.

- i) Scia per la prevenzione incendi

3. Il SUAP verifica:

- a) La conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n.151/2011 e decreto ministeriale del 7 agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici e artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) Il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n.32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di 90 giorni previsto dall'art.44, comma 1, della L.R.24/2015. Trascorsi 90 gg. dal ricevimento della documentazione completa, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il dirigente dell'Ufficio SUAP, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare, previo motivato parere, l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con



invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge di cui al precedente comma 4, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione nel termine di 30 giorni l'ufficio SUAP deciderà in base alla documentazione agli atti. Al riguardo, l'Ufficio SUAP ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede ad acquisire i pareri di:

- a) Ufficio Urbanistico: per verificare la conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici;
- b) Ufficio Ambiente: per verificare la conformità alle disposizioni e prescrizioni di tipo, ambientale e stradale;

dopodiché provvede a:

- a) Verificare il rispetto della domanda alle disposizioni e prescrizioni fiscali, il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune ai sensi del l'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
- b) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o



dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti.

6. Tutti gli Enti ed uffici coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16

Modifiche, potenziamento e ristrutturazione totale degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di colonnine;
- b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
- c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
- e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

- i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.

3. Le modifiche sugli impianti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e J) del presente articolo e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP.

4. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, secondo le procedure stabilite dal DM 07/08/2012.

5. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche

- b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui al successivo comma 7 del presente articolo.

5. La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all'Ufficio delle Dogane.

6. Le modifiche sugli impianti di cui al precedente comma 1, lettere c) ed f) del presente articolo sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le stesse modalità di cui all'art.15.

7. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.



8 Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo previste dall'articolo 13.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti dalla LR 24/2015, dal RR n.11/2019 e del presente regolamento.
2. Sono individuati ed autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
3. L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C", di cui ai decreti del



Ministro dell'interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

4. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c) di cui al comma 1 del presente articolo, è presentata al SUAP con le modalità previste dal precedente art.15.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purchè sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

6. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui al comma 3 del presente articolo, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

7. per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;



b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012

8. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62, comma 3, lett. a), punto 8, della LR 24/2015.

Art. 18

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal comune in cui operano.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.



Art. 19

Collaudo degli impianti

1. I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è predisposto dal comune mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada, competenti per territorio.
3. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste dall'art. 16 comma 6, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012.
4. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, convoca la commissione di collaudo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.



5. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

6. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di € 150,00 a carico della ditta richiedente.

7. Tutte le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art. 20

Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 4 del precedente art. 15, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni.

2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al



possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente.

Art. 21

Termine per l'ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al comune competente.

TITOLO V

TRASFERIMENTO TITOLARITA', SOSPENSIONE E DECADENZA

Articolo 22

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione al Comune e



all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane da effettuare entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Articolo 23

Trasferimento della titolarità

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'UTF.
2. Il Comune verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature, accerta i requisiti soggettivi del subentrante, prende atto del trasferimento entro trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Articolo 24

Sospensione volontaria dell'attività

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.



2. Per accertati motivi di interesse pubblico o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.
3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriore sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'art. 25.
4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Articolo 25

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito delle verifiche di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:
 - a) non rispetti il termine previsto dall'art. 21, ovvero il termine di cui all'art. 24, commi 3 e 4;
 - b) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.



TITOLO VI

ORARI, TURNAZIONI, SERVIZI E CONTROLLO

Art. 26

Orari di Apertura - Principi generali

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata, nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le categorie interessate, cura la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza, secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale.
4. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 32/98, per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

5. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

6. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, può determinare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

- a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

7. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.



8. Per le strade classificate di tipo B), all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

9. Le richieste di cui ai precedenti commi 7 e 8 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.

Articolo 27

Self-service, assistenza per disabili e orari attività integrative

1. Sugli impianti non possono essere posti vincoli specifici all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

2. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni dis conto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R.18/2015.



3. Le attività integrative di cui all'art.45, comma 3, della LR 24/2015 presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Articolo 28

Servizio notturno, ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.



Articolo 29

Deroghe

1. Il Comune di Lecce può derogare alla presente disciplina di orari e turnazioni ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Articolo 30

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministero allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.



2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore.

Articolo 31

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.11/2019, sono obbligati ad attuare le procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. Al Comune, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi della LR 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art.61 della LR 24/2015, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

Articolo 32

Stato di conservazione degli impianti



1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Articolo 33

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Comune, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, può diffidare il Comune ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Comunicazioni alla Regione

1. Il SUAP del comune comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che rozano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 35

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art.15, comma 4.



Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge precedenti norme di tipo regolamentare adottate da questo Ente anche sotto forma di mera indicazione ed indirizzo.
2. Per quanto non espressamente previsto in tale regolamento, si fa riferimento alla disciplina statale e regionale vigente in tema di impianti di distribuzione carburanti, ed in particolare alla Legge Regionale 24/2015 e al Regolamento Regionale n.11 del 28 marzo 2019